

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 5

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GULLO)

Procedura per i reati di competenza della Corte di assise

Seduta del 12 dicembre 1946

ONOREVOLI COLLEGGHI!

1. — La riforma dell'istituto della Corte di assise — attuata, per quanto riguarda il suo ordinamento, con il Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560 — rendeva necessaria la revisione del sistema seguito nel Codice di procedura penale, in cui valgono, anche per questa magistratura, le norme del rito comune.

Una tale revisione si mira appunto a realizzare con questo progetto, il quale si ispira, nelle sue linee fondamentali, al sistema già seguito nel Codice di procedura penale del 1913, introducendovi, naturalmente, gli opportuni ritocchi di forma e di sostanza suggeriti dall'esperienza e dalla necessità di coordinare il nuovo sistema con quello dei Codici penale e di procedura penale attualmente in vigore.

2. — Il titolo I del progetto riguarda le norme sulla competenza, e, principalissima, quella sulla competenza per materia.

Il problema che si trattava di risolvere era quello, non certamente facile, di delimitare la competenza del nuovo giudice, tenendo presente, anzitutto, che l'unica ragione della giuria popolare, costantemente sostenuta dalla tradizione politica, è quella di devolverle la decisione di due categorie fondamentali di giudizi: quelli relativi ai reati che hanno un sostrato politico (genericamente: delitti contro

la personalità dello Stato), e quelli relativi ai reati che più profondamente commuovono la sensibilità popolare (principalmente: omicidi); e tenendo pure presente, in secondo luogo, la particolare natura dell'istituto dei giurati, i quali sono in grado di emettere un giudizio di responsabilità solo a condizione che questo non coinvolga la necessità di risolvere delicate questioni di carattere tecnico.

Entrambi i criteri su esposti portavano necessariamente ad una rigida determinazione qualitativa dei reati da attribuire alla competenza del nuovo giudice, ed al ripudio del sistema di determinarla quantitativamente; giacché quest'ultimo, attraverso il funzionamento delle circostanze aggravanti, avrebbe potuto portare ugualmente al giudizio della Corte di assise reati che, per le anzidette ragioni di carattere tecnico, le vanno invece sottratti (tipico tra tutti, il peculato).

Di conseguenza, il progetto stabilisce un sistema di competenza rigorosamente qualitativo, in cui la scelta dei reati da devolvere al giudizio popolare è stata fatta sulla base dei due criteri — politico e tecnico — dianzi accennati: e siccome questi appaiono talora in contrasto (vi sono, per tacer d'altro, alcuni reati contro la personalità dello Stato, il cui giudizio implica la risoluzione di questioni tecniche di notevole rilievo), si è data preva-

lenza, volta per volta, a quello che, nel caso concreto, è sembrato avere più fondamentale importanza.

3. — Sulla base di tali considerazioni, l'articolo 1 del progetto fissa la competenza per materia della Corte di assise, comprendendo nel n. 1, che riproduce in sostanza il contenuto del n. 2 dell'articolo 14 del Codice del 1913, tutti i delitti contro la personalità dello Stato: quelli, cioè, preveduti nel libro II, titolo I, del Codice penale e gli altri che, pur non essendovi compresi, hanno la medesima natura: quelli, ad esempio, considerati nell'articolo 2 e nell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo. Si è così reso omaggio a quella già ricordata tradizione politica che rivendica al popolo il diritto di giudicare i crimini suddetti, e si è raggiunto, inoltre, l'effetto non trascurabile di sottrarre al giudice togato i giudizi sui quali, per il loro carattere politico, è bene che egli non si soffermi. In tal modo il dogma della apoliticità della giustizia togata viene ulteriormente rafforzato.

Il n. 2 prevede alcune tipiche figure di reato, alcune delle quali hanno un innegabile carattere politico (reati preveduti dagli articoli 327, 338, 415 del Codice penale, corrispondenti in parte agli articoli 182, 183, 188 e 247 del Codice penale 1889, e quindi già considerati rispettivamente nei numeri 4 e 8 dell'articolo 14 del Codice di procedura penale del 1913); altre quella nota di profonda ripercussione popolare (reati preveduti dagli articoli 419 e 422 del Codice penale, corrispondenti all'articolo 252 del Codice penale 1889 e quindi già considerati nel n. 4 del citato articolo 14), che le rendono per ciò solo particolarmente indicate pel giudizio della Corte di assise.

Si è creduto, infine, di fondere nello stesso numero, la previsione relativa al reato punito dall'articolo 414 del Codice penale, quando si riferisca a delitti di competenza della Corte di assise (formula già adottata nel corrispondente n. 9 dell'articolo 14 già citato) e di aggiungere i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del Codice penale (repressione della schiavitù), per ragioni di ordine ideale, mirando tali norme alla tutela della umana libertà.

Il n. 3 si riferisce a quei reati contro la vita e la incolumità individuale che maggiormente si ripercuotono nella coscienza del popolo e ne turbano la sensibilità. Si sono a tal fine considerati: il reato di omicidio (art. 575), quello di infanticidio per causa di

onore (art. 578), quello di omicidio del consentente (art. 579), quello di istigazione ed aiuto al suicidio (art. 580), quello di omicidio preterintenzionale (art. 584) e quello di omicidio a causa di onore (art. 587, primo e secondo comma, del Codice penale).

Non può certamente sfuggire che alcuni dei reati già previsti nell'articolo 14 del Codice di procedura penale del 1913 non sono stati inclusi tra quelli di competenza della nuova Corte di assise, e precisamente: a) l'arresto illegale (art. 606 Cod. pen.; 147 Cod. pen. 1889; 14, n. 6, Cod. proc. pen. 1913); b) la perquisizione o ispezione corporale arbitraria (art. 609 Cod. pen.; 149 Cod. pen. 1889; 14, n. 6, Cod. proc. pen. 1913); c) la violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale (art. 615 Cod. pen.; 158 Cod. pen. 1889; 14, n. 6, Cod. proc. pen. 1913); d) la violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 Cod. pen.; 187 Cod. pen. 1889; 14, n. 6, Cod. proc. pen. 1913); e) la radunata sediziosa (art. 655 Cod. pen.; 189 Cod. pen. 1889; 14, n. 6, Cod. proc. pen. 1913); f) la formazione di corpi armati non diretti a commettere reati (articolo 653 Cod. pen.; 254 Cod. pen. 1889; 14, n. 6, Cod. proc. pen. 1913); g) la pubblica intimidazione per mezzo di materie esplosive (art. 420 Cod. pen.; 255 Cod. pen. 1889; 14, n. 6, Cod. proc. pen. 1913).

Alla stregua dei due criteri posti a base, come avanti si è detto, della determinazione della competenza, questi reati non potevano essere attribuiti al giudizio della Corte di assise, tanto più che alcuni di essi costituiscono delle semplici contravvenzioni.

Nel sistema seguito dal Codice di procedura penale vigente, rientrano nella competenza della Corte di assise, esclusivamente per ragioni quantitative, alcuni reati comuni (esempio: concussione; calunnia aggravata; naufragio, sommersione o disastro aviatorio; disastro ferroviario; epidemia; avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) e speciali (bancarotta; rapina, nei casi preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64), i quali presentano tali delicatezze tecniche di giudizio, che si è voluto sottrarli al giudizio della magistratura popolare, nonostante che per alcuni di essi siano comminate sanzioni di particolare gravità (ergastolo o pena di morte).

Quanto al n. 4, esso è stato ispirato esclusivamente da ragioni di mero coordinamento. La tradizione legislativa assegna alla competenza della Corte di assise anche alcuni reati

speciali previsti dalla legge sulla stampa e da quella elettorale (art. 14, nn. 3 e 4, Cod. proc. pen. 1913). Poiché la relativa legislazione è tuttora in corso di riforma, non era possibile riferirvisi. Si è così ovviato all'ostacolo con una espressa disposizione, la quale, mentre ribadisce indirettamente il principio che, al di fuori di un'esplicita norma che sancisca la competenza della Corte di assise, ogni reato è attribuito a quella del Tribunale o del pretore, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del Codice di procedura penale, ricorda anche che fonti particolari di competenza della Corte di assise possono essere le leggi speciali.

4. — Ma una volta adottati, per la determinazione della competenza, i due principi fondamentali enunciati nel n. 2 della presente relazione, occorre regolare l'ipotesi che, connesso ad un reato qualitativamente attribuito alla competenza della Corte di assise, ve ne fosse un altro (ad esempio il peculato), che si è voluto sottrarre al giudizio di questa.

Non si è ritenuto di poter senz'altro affidare il giudizio sul reato connesso alla Corte di assise, in quanto tale giudizio può implicare precisamente la risoluzione di questioni tecniche, per le quali la magistratura popolare è stata ritenuta inadatta.

D'altra parte, disporre indistintamente la separazione dei procedimenti, avrebbe portato, nella maggior parte dei casi, a violare il principio dell'economia processuale. Non restava dunque che ricorrere a una forma di contemperamento.

E così il progetto, nel primo comma dell'articolo 2, premessa la regola generale dell'assorbimento della competenza inferiore in quella superiore, fa salvo il caso in cui il giudice dell'istruzione (giudice istruttore o sezione istruttoria) ritenga opportuno di ordinare la separazione dei procedimenti, « tenuto conto della natura dei reati di competenza del Tribunale o del pretore ». S'intende poi che la norma è destinata a funzionare anche nel caso d'istruzione sommaria (articolo 392, primo comma, Cod. proc. pen.).

Le disposizioni dei commi successivi non fanno che riprodurre le corrispondenti norme dell'articolo 46 del Codice di procedura penale, il quale, abrogato implicitamente per ciò che riflette il caso ora esaminato (art. 29 del progetto), continua ad aver vigore negli altri casi di connessione.

5. — Il titolo II (art. 3) riguarda i provvedimenti della Corte di assise in camera di consiglio.

Il Codice di procedura penale vigente (art. 153, ultimo comma) prevede soltanto il caso dei provvedimenti da prendere a sessione chiusa, perché, nel caso contrario, vigono le norme comuni, fissate nei primi due commi dell'articolo stesso, applicato sinora nei giudizi della Corte di assise, che, secondo l'Ordinamento del 1930, non si distinguono dagli altri giudizi.

Diversa è la posizione della nuova Corte di assise, rispetto alla quale occorre tener presente il principio fondamentale, sancito nell'articolo 5, dell'assoluta divisione del giudizio presidenziale da quello della giuria.

Il Codice del 1913 (art. 103, cpv.), ispirato allo stesso principio, stabiliva che i provvedimenti camerati, in caso di chiusura della sessione, fossero devoluti alla Corte di appello, e, in caso di sessione aperta, fossero decisi invece da uno speciale collegio composto dal presidente della Corte di assise e da due giudici del tribunale locale o di uno vicino, designati dal primo presidente della Corte di appello.

Il sistema, accoglibile rispetto al primo punto, non è sembrato invece meritevole di conferma nel secondo, giacché questo dà origine, anzitutto, ad un *tertium genus* di giudice, e, in secondo luogo, ad una contraddizione, laddove riconosce al presidente, in dibattimento, una giurisdizione (che giunge fino alla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato), che gli viene negata, invece, in sede di atti preliminari al giudizio.

Si è quindi stabilito che anche i provvedimenti in camera di consiglio, a sessione aperta, sono deliberati dal presidente.

6. — Il titolo III (art. 4) fissa i casi di istruzione sommaria. La norma generale, che continua ad aver vigore, è quella dell'articolo 389 del Codice di procedura penale. La nuova disposizione, riproducendo la norma del primo comma dell'articolo 277 del Codice di procedura penale del 1913, non fa in sostanza che estendere l'obbligo del rito sommario a casi in cui la necessità di una rapida e pronta repressione appare evidente.

7. — Il titolo IV tratta del giudizio ed è diviso in vari capi e sezioni.

Il capo I, sezione 1^a, considera i due organi fondamentali del giudizio: il presidente e la giuria.

Nell'articolo 5 si è fissato dogmaticamente il principio della rispettiva competenza funzionale di questi due organi.

Trattasi, come è evidente, di una norma fondamentale, che nelle precedenti legisla-

zioni non era espressamente sancita, ma si desunse implicitamente dal sistema.

Il principio fissato nel primo comma dell'articolo è quello tradizionale dell'assoluta separazione del giudizio di fatto da quello di diritto, devoluto il primo alla giuria ed il secondo al presidente.

Una volta fissato questo principio generale, occorre aver riguardo anche alla sua applicazione ai vari casi speciali.

Per ciò che riguarda il vero e proprio giudizio di responsabilità, non vi è dubbio che esso dovesse trovare piena ed incondizionata applicazione.

Meno lineare appare invece la soluzione da seguire per i vari giudizi incidentali del processo.

Una rigida ortodossia dogmatica condurrebbe alla costante applicazione del principio rispetto ad ogni specie di giudizio: così dicasi, ad esempio, per quello sulla competenza, sulla esistenza o meno di una causa di improcedibilità o di improseguibilità dell'azione penale, o di estinzione del reato, ecc., perché, di solito, anche queste decisioni presuppongono un giudizio di fatto.

Conseguentemente, l'applicazione rigorosa del principio della divisione della competenza funzionale del presidente da quella della giuria dovrebbe condurre a richiedere ai giurati un verdetto sul presupposto di fatto, ogni qualvolta ciò sia necessario per risolvere la questione di diritto, anche se di mero ordine processuale.

Ciò è sembrato eccessivamente gravoso per l'economia processuale, tanto più che si tratta di giudizi prevalentemente tecnici.

Si è perciò stabilito (art. 5, comma secondo) di devolvere esclusivamente al presidente, sia in punto di fatto che in punto di diritto, il giudizio sulla competenza, sulla promovibilità o proseguibilità dell'azione penale e sull'estinzione del reato.

A tale soluzione si è dovuto giungere anche per altri casi, come il giudizio sulla recidiva, sull'abitudine e professionalità nel reato, sulla tendenza a delinquere e sulle misure di sicurezza. Si tratta, com'è evidente, di materia particolarmente ardua, che spesso richiede, anche in punto di fatto, la soluzione di questioni tecniche delicatissime.

L'ultimo inciso dell'articolo riflette « ogni altro provvedimento che i Codici penale e di procedura penale attribuiscono al presidente od al giudice ». Si allude, con tale espressione, a tutti quei provvedimenti di carattere provvisorio, ovvero ordinatorio, del giudizio, che la legge affida talvolta al solo presidente

(esempio: ordinanza di procedere a porte chiuse, articolo 423 del Codice di procedura penale; sospensione del dibattimento, articolo 431 del Codice di procedura penale, ecc.), talvolta al giudice (esempio: applicazione provvisoria di pene accessorie, articolo 140 del Codice penale; concessione della libertà provvisoria, articolo 279, primo comma, del Codice di procedura penale; rinvio del dibattimento, articolo 432 del Codice di procedura penale; risoluzione delle questioni incidentali, articolo 438 del Codice di procedura penale; o preliminari, articolo 439 del Codice di procedura penale, ecc.).

Tutti questi provvedimenti sono, naturalmente, devoluti alla competenza esclusiva del presidente.

8. — L'articolo 6 della sezione in esame accoglie, in sostanza, il principio già sancito nell'articolo 442 del Codice di procedura penale del 1913. Si sono però introdotte due modifiche di mera forma: l'avvertimento presidenziale ai giurati, circa le facoltà che loro competono nell'istruzione dibattimentale, è stato più opportunamente trasferito nell'articolo 9. Si è, poi, sempre rispetto alle predette facoltà, perfettamente equiparata la figura del giurato a quella del giudice, facendo un espresso richiamo alla regola generale dell'articolo 467 del Codice di procedura penale.

9. — L'articolo 7 riproduce integralmente l'articolo 441 del Codice di procedura penale del 1913, con alcune varianti, di cui taluna (elevazione dei limiti della pena pecuniaria) è giustificata dall'attuale situazione economica, ed altre (riferimento alla Cassa delle ammende; « rinvio » del dibattimento invece che « sospensione ») da necessità di coordinamento col Codice penale e con quello di procedura penale.

10. — La seconda sezione del capo in esame riguarda gli atti del dibattimento.

Non si è creduto opportuno, al riguardo, ripristinare la norma contenuta nell'articolo 437 del Codice di procedura penale del 1913, che sottoponeva il processo verbale del dibattimento davanti alla Corte di assise ad una disciplina diversa da quella ordinaria, ma di mantenere il sistema del Codice vigente, il quale stabilisce, per qualsiasi processo verbale di dibattimento, una disciplina unitaria (art. 495).

È utile, infatti, che i dibattimenti dinanzi alla Corte di assise abbiano una documentazione precisa e rigorosa, indipendentemente dalla considerazione che essi non danno luogo ad un doppio giudizio di fatto, non fosse

altro che per soddisfare alle esigenze della Storia.

Ma, ciò che più conta, è necessario che le deposizioni dei testimoni non escussu in sede istruttoria, ovvero deponenti su fatti nuovi, oppure in modo diverso da quello effettuato in istruttoria, siano documentate, potendo avvenire che essi non siano più in condizioni di deporre nell'eventuale giudizio di rinvio in seguito a cassazione.

11. — Il primo articolo della sezione in esame (art. 8) regola le formalità preliminari all'apertura del dibattimento.

La norma, che nella sua prima parte non trova riferimento nel Codice del 1913 (articolo 438), mira a coordinare il sistema del giudizio di Corte di assise con quello comune, la cui regola specifica, nella materia in questione, è dettata dall'articolo 430 del Codice di procedura penale.

L'ordine delle formalità fissato dall'articolo ha la sua spiegazione logica. Vanno anzitutto premessi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ed alla presenza dei vari soggetti secondari del processo, prima ancora di costituire la giuria, perché sarebbe inutile che quest'ultima formalità venisse esaurita, quando, per l'assenza di qualche soggetto processuale principale o secondario, il dibattimento dovesse essere rinviato.

Successivamente alla costituzione della giuria, ma prima del giuramento, il presidente legge o fa leggere le imputazioni ed espone i fatti che sono oggetto del processo. Si offre in tal modo ai giurati, prima che assumano definitivamente, col giuramento, le loro funzioni, la possibilità di ricordare circostanze che implicino una loro incompatibilità (ad esempio, quella prevista nell'articolo 21, n. 5, dell'ordinamento della Corte di assise), e di declinarle.

Indi (art. 9) si procede al giuramento, preceduto da un avvertimento solenne sul contenuto degli articoli 6 e 7, e successivamente all'apertura formale del dibattimento e alla risoluzione delle eventuali questioni preliminari.

Il resto del dibattimento prosegue secondo le norme ordinarie.

12. — In un unico articolo (il 10°), che riflette l'iniziativa per la proposizione delle domande ai giurati, il progetto fonde la materia contenuta negli articoli 443, 444 e 445 del Codice di procedura penale del 1913.

Il primo comma riproduce quasi integralmente il contenuto del citato articolo 443: se ne è solo eliminato l'ultimo periodo, che è

sembrato superfluo, data la formulazione dei successivi articoli.

Il secondo comma, che corrisponde all'articolo 444 del Codice suddetto, ne ha migliorata la forma, sopprimendo il riferimento alla norma sulle contestazioni fatte in udienza, che è sembrato superfluo. Si è anche esplicitamente esclusa, dalle domande da proporre, quella sulla recidiva, giacché il giudizio su tale circostanza è sottratto alla giuria (art. 5, secondo comma).

Si è poi sancito, per dirimere le numerose questioni sorte in proposito, che la domanda sulla esistenza di circostanze attenuanti generiche deve essere effettuata di ufficio.

L'ultimo comma dell'articolo riproduce la norma dell'articolo 445 del Codice di procedura penale del 1913, da cui sono state soppresse le specificazioni riguardanti le domande proponibili, che sono sembrate superflue, in presenza della riserva « salvo che ostino motivi di diritto ». Si è poi concessa al presidente la facoltà generica di proporre di ufficio qualsiasi domanda che ritenga utile al giudizio.

13. — Gli articoli da 11 e 13 disciplinano la formulazione delle domande.

Il progetto, pure ispirandosi alla linea fondamentale seguita in proposito dal Codice del 1913, se ne discosta in alcuni punti. Si è voluto, anzitutto, lasciare al presidente, in questa materia, una maggiore libertà. Il progetto, pertanto, ripudiata la rigida formulazione sancita dall'articolo 451 del Codice di procedura penale del 1913, fissa soltanto l'ordine in cui le domande devono essere proposte (art. 11) e detta alcune regole fondamentali (art. 12), tra cui quella di capitale importanza diretta ad evitare la formulazione di domande alternative, quelle cioè cui non può risponderci con un semplice *si* o *no* (art. 12, primo comma).

In secondo luogo, allo scopo di semplificare la procedura, si è abbandonata la vecchia distinzione tra questioni e domande. Ogni problema, in fondo, viene proposto ai giurati sotto forma di domanda. E l'istituto delle domande subordinate è più che sufficiente a differenziare l'una domanda dall'altra.

L'articolo 13, poi, contiene un espresso richiamo al contenuto dell'articolo 477 del Codice di procedura penale, concernente le relazioni fra la sentenza e l'accusa contestata, richiamo che non trova riscontro nella norma corrispondente del Codice del 1913 (articolo 447, secondo comma), ma è necessario per evitare ogni dubbio al riguardo.

Va anche rilevato che alcune norme del Codice del 1913 (ad esempio quella dell'arti-

colo 450) non sono state riprodotte perché giudicate superflue. S'intende bene, infatti, per tacere d'altro, che il presidente non può fare a meno di porre la domanda sulla capacità d'intendere e di volere del minore degli anni 18 e del sordomuto.

14. — L'articolo 14 tratta la materia già disciplinata dall'articolo 453 del Codice di procedura penale del 1913. Ma la formulazione della norma è stata riveduta, fissandosi anzitutto, prima di menzionare le facoltà concesse alle parti, l'obbligo presidenziale di dar lettura delle domande, perché è soltanto in seguito all'adempimento di quest'obbligo che il pubblico ministero e i difensori possono avanzare istanze e proposte di diversa formulazione o disposizione delle domande.

Anche al secondo comma dell'articolo è stato dato un maggiore sviluppo, ispirato alla logica del processo.

L'articolo 15 riproduce, con qualche ritocco di forma, il contenuto dell'articolo 454 del Codice di procedura penale del 1913.

15. — La materia già trattata negli articoli 455, 456 e 457 del Codice di procedura penale 1913 è stata rielaborata nel capo II (del verdetto) solo per ciò che attiene alla forma.

L'articolo 16, relativo alla chiusura del dibattimento ed ai conseguenti provvedimenti preparatori della deliberazione, riproduce quasi integralmente i due primi commi dell'articolo 455.

Nell'articolo 17, che concerne le garanzie per la regolarità della deliberazione, si sono fuse, con una maggiore semplicità di espressione, una parte della materia trattata nel terzo comma del citato articolo 455, e quella già regolata nell'articolo 456. È da mettere in rilievo che, non essendovi alcuna ragione di distinguere il pubblico ministero e i difensori da qualsiasi altra persona presente alla deliberazione, la nuova norma pone genericamente, a carico di chiunque, l'obbligo di non turbare la libertà e la tranquillità della deliberazione.

Lo stesso sistema si è infine seguito nell'articolo 18, il quale, riflettendo le sanzioni da applicarsi ai trasgressori, fonde in una sede più propria la restante materia del terzo comma dell'articolo 455 e quella già disciplinata dall'articolo 457 del Codice di procedura penale 1913.

16. — La disciplina specifica della deliberazione del verdetto ha inizio con l'articolo 19. Questo riproduce in sostanza il contenuto degli articoli 458 e 459 del Codice di proce-

dura penale 1913, i quali, per una maggiore semplicità, sono stati fusi in un'unica norma.

È da notarsi che è stato mantenuto rigorosamente l'obbligo del presidente di astenersi dal riassumere i risultati del dibattimento e, soprattutto, dal valutare o apprezzare le prove e le tesi sostenute dall'accusa e dalla difesa.

Il successivo articolo 20 regola la deliberazione vera e propria, seguendo il sistema del Codice del 1913 (art. 461). Si è solo ritenuto opportuno di premettere che, prima della distribuzione delle schede, il presidente ha l'obbligo di enunciare, volta per volta, la domanda posta in votazione, riassumendo, se lo crede utile, le spiegazioni date in precedenza, che ad essa si riferiscono.

L'articolo 21, poi, che prevede l'ipotesi dell'errore di diritto nelle spiegazioni date ai giurati dal presidente, riproduce, in sede più opportuna, la materia già trattata dall'articolo 460 del Codice di procedura penale del 1913, e l'articolo 22, relativo allo scrutinio, quella disciplinata dall'articolo 462, dal quale si è però eliminato l'inciso riflettente la dichiarazione del numero dei voti, che aveva valore soltanto agli effetti dell'istituto contemplato nell'articolo 466 del Codice di procedura penale del 1913 (rinvio del giudizio ad altra sessione, da parte del presidente, nel caso di verdetto sfavorevole all'imputato), che non si è ritenuto accogliere nella riforma perché esso è stato oggetto di molte critiche e non risulta abbia mai avuto pratica applicazione.

17. — Il criterio per la determinazione del verdetto (art. 23) è rimasto immutato: resta, cioè, quello della maggioranza semplice. Il progetto non fa che riprodurre, in proposito, il contenuto dell'articolo 463 del Codice del 1913.

Nuova, viceversa, è la disposizione dell'articolo 24, che sancisce l'assorbimento delle domande subordinate, quando, per effetto della deliberazione su quella principale, la loro votazione diviene inutile.

L'ultimo articolo della sezione (25), corrispondente all'articolo 464 del Codice di procedura penale del 1913, riflette la sottoscrizione del verdetto: ma si è ritenuto utile specificare come e dove tale formalità deve essere adempiuta, mentre la legislazione del 1913 non era affatto esplicita sull'argomento.

18. — Il capo terzo del titolo in esame comprende un unico articolo (26), il quale detta le norme relative alla lettura del verdetto e alla deliberazione della sentenza.

Esso si ispira al contenuto degli articoli 467 e 468 del Codice del 1913.

I primi tre commi riproducono quasi integralmente le disposizioni sancite nel citato articolo 467. Quelli successivi trattano la materia già regolata dall'articolo 468, introducendovi delle sostanziali modifiche.

È sembrato, anzitutto, inutile dettare, per la deliberazione della sentenza presidenziale, delle norme speciali, là dove le norme comuni possono trovare applicazione, salva l'esclusione della motivazione riguardo al fatto.

Si è così fatto espreso richiamo alle norme comuni (articoli 472-491 del Codice di procedura penale), aggiungendo che la esposizione dei motivi di fatto indicata nell'articolo 474, primo comma, del Codice di procedura penale, è sostituita col riferimento al verdetto dei giurati.

Circa il momento della redazione della sentenza si è stabilito che essa debba aver luogo « subito dopo » che il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno proposto le rispettive richieste, conclusioni ed istanze.

Va chiarito a questo punto che con ciò non si è voluto significare che la sentenza debba essere redatta immediatamente, senza che il presidente abbia il tempo di meditarla: ma che egli non può differirla a una udienza successiva a quella in cui è stato deliberato il verdetto.

19. — Il capo quarto tratta delle nullità e delle impugnazioni, e comprende due articoli.

Il primo (27), riproduce quasi integralmente, con le necessarie varianti di coordinamento, la norma dell'articolo 465 del Codice del 1913.

L'altro (28), che non ha precedenti, disciplina l'impugnazione della sentenza.

Dopo un generico riferimento ai casi di gravame previsti nel Codice di procedura penale, il progetto menziona anche quelli preveduti dalla legge sull'ordinamento della Corte di assise, la quale (art. 22 del Regio

decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, modificato con altro disegno di legge sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Costituente) ammette il ricorso per cassazione nel caso di violazione delle norme stabilite per il sorteggio dei giurati negli articoli 18 e 19 della legge medesima, e nel caso in cui abbiano fatto parte della giuria persone non comprese nella lista elettorale politica.

Il ricorso è ammesso altresì nel caso di inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità (art. 27) ed in quello di contraddittorietà nelle risposte date dai giurati alle varie domande.

Quest'ultima ipotesi è stata espressamente prevista, in accoglimento dei numerosi voti, manifestati, sotto l'impero della legislazione abrogata, da vaste correnti di dottrina.

L'ultimo comma dell'articolo dispone che il giudizio sull'impugnazione è regolato dalle norme ordinarie.

20. — Il titolo quinto, che comprende un unico articolo (29), è dedicato al coordinamento delle nuove norme con quelle del Codice di procedura penale, le quali sono applicabili anche ai procedimenti per reati di competenza della Corte di assise, in quanto non siano contrarie ed incompatibili con quelle del progetto.

21. — L'ultimo titolo dello schema comprende tre articoli di disposizioni transitorie e finali.

Il primo (art. 30) fissa l'entrata in vigore della legge.

Gli altri due dettano delle norme transitorie, che riproducono sostanzialmente il sistema già seguito in occasione della riforma del 1930 (articoli 71 e 72 Regio decreto 28 maggio 1931, n. 602). Si è soltanto sancito nell'ultimo articolo, per evidenti ragioni di carattere tecnico, che i procedimenti delle sessioni aperte alla data di entrata in vigore della riforma, siano trattati dalle attuali Corti di assise secondo le norme che ne regolano il funzionamento, e quindi anche la procedura.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DELLA COMPETENZA

ART. 1.

(Competenza della Corte di assise).

Appartiene alla Corte di assise la cognizione:

1º) dei delitti contro la personalità dello Stato;

2º) dei delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'ordine pubblico e contro la libertà personale, preveduti rispettivamente dagli articoli 327, 338, 415, 419, 422, 600, 601, 602 del Codice penale, e del delitto preveduto nell'articolo 414 dello stesso Codice, quando esso si riferisce a delitto di competenza della Corte di assise;

3º) dei delitti contro la persona, previsti rispettivamente negli articoli 575, 578, 579, 580, 584, 587, primo e secondo comma, del Codice penale;

4º) di ogni altro reato che la legge attribuisce alla competenza di essa.

ART. 2.

(Effetti della connessione sulla competenza per materia).

Nel caso di più procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza della Corte di assise ed altri alla competenza del Tribunale o del pretore, la competenza appartiene per tutti alla Corte di assise, salvo che il giudice dell'istruzione, tenuto conto della natura dei reati di competenza del Tribunale o del pretore, non ritenga opportuno di ordinarne la separazione. Il provvedimento è dato con ordinanza. In tal caso i procedimenti hanno corso separatamente, e, se la definizione di uno di essi dipende da quella dell'altro, il primo è rinviato ai sensi dell'articolo 18 del Codice di procedura penale.

Indipendentemente da quanto è stabilito nella prima parte di questo articolo, se nell'istruzione si manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la necessità di indagini per le quali non si possa procedere prontamente alla chiusura dell'istruzione e sussistono particolari motivi perché questa non sia ritardata, il magistrato può provvedere per quei reati e per quegli imputati per i quali

la istruzione è completa, continuandola per gli altri.

Nel caso in cui non sia stata ordinata la separazione dei procedimenti, si applicano a tutti i procedimenti connessi le norme previste per il procedimento davanti alla Corte di assise.

TITOLO II

DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE DI ASSISE IN CAMERA DI CONSIGLIO

ART. 3.

(Deliberazione in camera di consiglio).

I provvedimenti in camera di consiglio, di competenza della Corte di assise, sono deliberati dal presidente, quando la sessione è aperta, e dalla Corte di appello, quando la sessione è chiusa.

TITOLO III

DELL'ISTRUZIONE

ART. 4.

(Casi in cui si procede con istruzione sommaria).

Per i reati di competenza della Corte di assise, indicati nel numero 2 dell'articolo 1, il procuratore della Repubblica deve procedere con istruzione sommaria, salvo i casi in cui debba procedersi a giudizio direttissimo.

TITOLO IV

DEL GIUDIZIO

CAPO 1°.

DEL DIBATTIMENTO.

SEZIONE 1ª.

Del presidente e della giuria.

ART. 5.

(Funzioni del presidente e della giuria).

Ai giurati spetta la decisione della causa in fatto. Essi giudicano secondo le norme stabilite nella presente legge.

Il giudizio sulla competenza, sulla promovibilità o perseguibilità dell'azione penale, sull'estinzione del reato, sulla recidiva, sull'abitudine e professionalità nel reato, sulla

tendenza a delinquere e sulle misure di sicurezza, nonché ogni altro provvedimento, che i Codici penale e di procedura penale attribuiscono al presidente od al giudice, spetta al presidente della Corte di assise.

ART. 6.

(Facoltà dei giurati).

Durante il dibattimento spettano ai giurati le stesse facoltà attribuite ai giudici dall'articolo 467 del Codice di procedura penale.

ART. 7.

(Dovere dei giurati di mantenere il segreto).

Il giurato che, prima del verdetto, comunicando con altri, o in altro modo, manifesta la propria opinione sui fatti della causa, è escluso dalla giuria ed è condannato dal presidente al pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila, a favore della Cassa delle ammende, ed alle spese del rinvio del dibattimento, che sia reso necessario per effetto della sua esclusione.

SEZIONE 2^a.

Degli atti del dibattimento.

ART. 8.

(Formalità preliminari all'apertura del dibattimento).

Il presidente, dichiarata aperta l'udienza e premessi gli accertamenti sulla costituzione delle parti, sulla presenza o assenza dei testimoni, periti ed interpreti, procede alla costituzione della giuria, legge o fa leggere le imputazioni ed espone con concisione ed obbiettività i fatti che sono oggetto del procedimento, senza accennare alle prove.

ART. 9.

(Giuramento dei giurati e apertura del dibattimento).

Il presidente, subito dopo la esposizione indicata nell'articolo precedente, avverte i giurati delle facoltà che loro competono ai sensi dell'articolo 6 e rammenta loro le sanzioni stabilite nell'articolo 7.

Successivamente egli li invita ad alzarsi e, stando in piedi, legge la seguente formula di giuramento:

« Con la ferma volontà di compiere, da uomini di onore, tutto il vostro dovere e

coscienti della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge vi affida, giurate e promettete di ascoltare con diligenza ed esaminare con serenità, in questo procedimento, le prove e le ragioni dell'accusa e della difesa, di formare la vostra intima convinzione valutandole con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo vostro ogni sentimento di avversione e di favore, perché il verdetto riesca, quale la società lo attende da voi, affermazione sincera di verità e di giustizia ».

I giurati sono chiamati ad uno ad uno, e ciascuno di essi risponde affermando: « Lo giuro ».

Dopo il giuramento il presidente dichiara aperto il dibattimento, e procede alla trattazione e decisione delle questioni indicate nell'articolo 439 del Codice di procedura penale.

ART. 10.

(Iniziativa per la proposizione delle domande).

Terminata l'assunzione delle prove, il presidente invita il pubblico ministero e le parti a presentare le rispettive richieste circa le domande da proporre ai giurati.

Le domande sul fatto principale sulle circostanze aggravanti, esclusa la recidiva, sono proposte di ufficio dal presidente, che le formula in conformità delle imputazioni contestate. Deve anche essere proposta di ufficio la domanda sulle circostanze attenuanti generiche.

Il presidente, salvo che ostino motivi di diritto, deve proporre le domande richieste dal pubblico ministero e dalle parti. Egli può anche proporre di ufficio qualsiasi domanda che ritenga utile al giudizio.

ART. 11.

(Ordine delle varie domande).

Sono proposte anzitutto, ed in ordine progressivo, le domande che mirano ad accertare:

- 1°) se sussiste il fatto materiale;
- 2°) se l'imputato l'ha commesso o vi ha concorso;
- 3°) se l'imputato è colpevole.

Nella domanda sulla colpevolezza si enuncia, quando è indicato dalla legge, anche il fine specifico.

La domanda sulla condizione obbiettiva di punibilità e quelle concernenti le circostanze che escludono l'imputabilità o la

punibilità precedono quella che riguarda la colpevolezza.

Sono proposte successivamente: le domande sulle circostanze aggravanti, quelle sulle circostanze attenuanti e quella sulla prevalenza o equivalenza in caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Si propone per ultima la domanda sulle circostanze attenuanti generiche.

Per il resto l'ordine delle domande è fissato dal presidente.

ART. 12.

(Regole per la formulazione delle domande)

Le domande sono formulate in modo da comportare come risposta un *sì* od un *no*. Esse enunciano gli elementi di fatto che concretano gli estremi del reato e delle circostanze che aggravano, diminuiscono od escludono l'imputabilità o la punibilità.

Ciascuna domanda è formulata distintamente per ciascun imputato, per ciascun elemento del reato e per ciascuna circostanza. Tuttavia, se più sono gli imputati di un medesimo reato, la domanda sulla sussistenza dell'elemento materiale di questo o della condizione obbiettiva di punibilità è proposta una sola volta.

Il presidente, nel porre le domande, indica i rapporti di subordinazione tra di esse.

ART. 13.

(Regole per la formulazione delle domande subordinate).

Salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 477 del Codice di procedura penale, la domanda che enuncia elementi di un fatto materiale diverso, tale da configurare un reato diverso, è proposta subordinatamente alla prima delle domande indicate nel primo comma dell'articolo 11.

In tal caso, anche per il fatto diverso sono proposte le altre domande, di cui al citato articolo.

ART. 14.

(Lettura delle domande; osservazioni delle parti e risoluzione degli incidenti).

Formulate le domande, il presidente ne dà lettura.

Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno facoltà di chiedere che le domande siano formulate o disposte in modo od in ordine diverso.

Se nessuna richiesta od osservazione è avanzata, le domande rimangono senz'altro stabilite definitivamente; altrimenti il presidente decide con ordinanza.

ART. 15.

(Sottoscrizione del testo delle domande: variazioni o aggiunte).

Stabilito definitivamente il testo delle domande, esso viene sottoscritto dal presidente e dal cancelliere. Quindi si procede alla discussione, in conformità delle norme del Codice di procedura penale.

Nessuna modificazione od aggiunta può essere fatta al testo delle domande, se non sopraggiungono nuovi elementi di prova che ne impongono la necessità.

La decisione del presidente su tale oggetto non può essere in alcun modo impugnata.

CAPO 2°.

DEL VERDETTO.

ART. 16.

(Chiusura del dibattimento).

Terminata la discussione e dichiarato chiuso il dibattimento, si procede nella sala di udienza alla deliberazione del verdetto, restando presenti, insieme coi giurati, il presidente, il pubblico ministero, il cancelliere, e un difensore per ciascuno degli imputati.

Per gli imputati per i quali il presidente dichiara non esistere incompatibilità di difesa, assiste un solo difensore designato da essi o, in caso di disaccordo, dal presidente. I giurati supplenti sono licenziati: ogni altra persona, compreso il difensore della persona civilmente responsabile, è fatta allontanare dalla sala dell'udienza.

Il presidente provvede per mezzo degli agenti della forza pubblica alla custodia degli ingressi.

Le disposizioni date dal presidente in esecuzione di questo articolo non sono soggette ad alcuna impugnazione.

ART. 17.

(Garanzie per la regolarità della deliberazione).

Fino a quando la deliberazione non è terminata, nessuno può prendere la parola se non per espressa facoltà datagli dal presidente, e senza ordine scritto di questo nes-

suno può entrare nella sala di udienza od uscirne.

Le persone che assistono alla deliberazione devono inoltre astenersi da qualsiasi atto che possa turbarne la libertà o la tranquillità.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 18.

(Sanzioni per i trasgressori).

Chiunque trasgredisce alle disposizioni degli articoli 16 e 17, ovvero, essendo obbligato a darvi esecuzione, non le fa eseguire, è condannato al pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila a favore della Cassa delle ammende, senza pregiudizio dell'azione penale o disciplinare, ove ne ricorrano gli estremi.

Il provvedimento di condanna è emesso, con ordinanza, dal presidente, il quale può anche ordinare che il trasgressore sia fatto allontanare dalla sala di udienza. La deliberazione continua, in tal caso, in assenza del trasgressore e senza che questi sia sostituito, salvo l'obbligo di ripresentarsi in udienza dopo la deliberazione.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 16.

ART. 19.

*(Preliminari della deliberazione -
Spiegazioni del presidente).*

Subito dopo esaurite le formalità indicate nell'articolo 16, il presidente:

rammenta ai presenti le disposizioni dell'articolo 17 e li invita a prestarvi scrupolosa obbedienza;

richiama i giurati sulla importanza del giuramento da essi prestato e sulla gravità dell'ufficio che si accingono a compiere;

dà lettura delle domande nell'ordine in cui sono state formulate, e le spiega anche singolarmente nel loro significato e nelle rispettive relazioni;

indica le conseguenze penali delle risposte.

Il presidente deve astenersi dal riassumere i risultati del dibattimento e dal ripetere o apprezzare le prove, o le ragioni addotte per l'accusa o per la difesa.

Il presidente spiega altresì ai giurati l'effetto delle schede non contenenti alcun voto, o giudicate non leggibili e li avverte che anche prima della votazione di ogni singola domanda, ciascuno di essi ha facoltà di chiederli chiarimenti.

ART. 20.

(Deliberazione del verdetto).

Il presidente enuncia, di volta in volta, la domanda a cui i giurati devono rispondere, riassumendo, se lo crede opportuno, quelle spiegazioni date in precedenza, che ad essa si riferiscono. Fa distribuire dal cancelliere a ciascun giurato, per ogni domanda, una scheda col bollo della Corte di assise. Sulla scheda è testualmente riprodotta la domanda, e di fianco a questa è la formula: «*Sul mio onore e sulla mia coscienza il mio voto è...*».

Il giurato scrive, sotto la detta formula, la parola *sì* o *no*, e piega la scheda.

Per ogni singola domanda tutti i giurati devono votare simultaneamente. Le schede piegate relative alla domanda votata sono raccolte dal cancelliere.

La votazione deve essere effettuata in modo che nessuno possa prendere cognizione del voto di ciascun giurato.

ART. 21.

(Errore di diritto nelle spiegazioni del presidente).

Intorno alle spiegazioni date ai giurati dal presidente è vietata ogni discussione.

L'errore di diritto rilevato nelle spiegazioni da lui date ai sensi degli articoli 19 e 20 primo comma, può essere fatto valere come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 27, qualora, a richiesta del pubblico ministero o del difensore, il presidente non l'abbia rettificato.

Nel processo verbale di dibattimento si fa menzione della richiesta e della dichiarazione del presidente.

ART. 22.

(Scrutinio delle schede).

Il presidente, assistito esclusivamente dal cancelliere, fa lo spoglio delle schede, ne enuncia il risultato, in base alle disposizioni dell'articolo seguente, e lo scrive immediatamente sul testo, in margine alla domanda, senza dichiarare il numero dei voti.

La scheda che non contiene alcun voto o che, sul dubbio proposto dal presidente, è giudicata non leggibile almeno da cinque giurati, è considerata favorevole all'imputato.

Tutte le schede, subito dopo lo spoglio, sono bruciate.

ART. 23.

(Determinazione del verdetto).

La deliberazione dei giurati è quella risultante dalla maggioranza dei voti.

Quando i voti sono egualmente divisi, prevale la opinione favorevole all'imputato.

ART. 24.

(Assorbimento delle questioni subordinate).

Le domande dichiarate subordinate ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, non vengono poste in votazione quando, per effetto della deliberazione sulla domanda principale, il presidente le ritiene superflue. In tal caso egli le dichiara assorbite, e ne fa dare atto sul testo in margine alle domande.

ART. 25.

(Sottoscrizione del verdetto).

Deliberato il verdetto, il presidente ed il cancelliere, sempre in presenza dei giurati, del pubblico ministero e del difensore, sottoscrivono il testo delle domande, nella parte in cui sono riportate le risposte date dai giurati.

CAPO 3°.

DELLA SENTENZA.

ART. 26.

(Lettura del verdetto e deliberazione della sentenza).

Sottoscritto il verdetto, il presidente riapre l'udienza ed ordina che le parti, i difensori ed il pubblico siano riammessi nella sala.

Successivamente il cancelliere dà lettura del verdetto.

Il pubblico ministero e i difensori delle parti propongono le rispettive richieste, conclusioni ed istanze.

Il presidente, subito dopo, provvede alla redazione della sentenza e la pubblica dandone lettura in udienza.

Per la sentenza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del libro terzo, titolo secondo, capo secondo, del Codice di procedura penale. Tuttavia l'esposizione dei motivi di fatto, indicata nel numero 4 dell'articolo 474, primo comma, del Codice di procedura penale, è sostituita col riferimento al verdetto dei giurati.

CAPO 4°.

DELLE NULLITÀ E DELLE IMPUGNAZIONI.

ART. 27.

(Disposizioni prescritte a pena di nullità).

Le disposizioni degli articoli 5, 9 a 17, 19, 20, 22, 23, 25 e 26 si osservano a pena di nullità.

ART. 28.

(Impugnazione della sentenza).

La sentenza può essere impugnata, oltre che nei casi preveduti dal Codice di procedura penale e dalla legge sull'ordinamento della Corte di assise, anche per inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità, e se vi è contraddittorietà nelle risposte date dai giurati alle varie domande.

Il giudizio sull'impugnazione è soggetto alle norme ordinarie.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

ART. 29.

(Applicabilità delle norme del Codice di procedura penale)

Sono applicabili ai procedimenti per reati di competenza della Corte di assise le norme contenute nel Codice di procedura penale, in quanto non siano contrarie o incompatibili con quelle stabilite nella presente legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30.

(Data di entrata in vigore della legge).

La presente legge entra in vigore il 1° aprile 1947.

ART. 31.

(Norme da osservarsi per i procedimenti la cui istruzione sia definita alla data del 1° aprile 1947).

I procedimenti nei quali anteriormente al 1° aprile 1947 sia stato emesso decreto di citazione o sia stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio, sono portati a dibattimento

avanti al giudice competente a norma della presente legge. La citazione avanti a un giudice diverso si ha come non avvenuta.

Quando si è proceduto con istruzione formale, il pubblico ministero richiede al giudice dell'istruzione la pronunzia della sentenza di rinvio a giudizio, in base alle norme di competenza fissate dalla presente legge. Se si è proceduto con istruzione sommaria da parte del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la richiesta di citazione è presentata al presidente del collegio che deve giudicare, in base alle norme di competenza fissate dalla presente legge. Analogamente si provvede quando si richiede il proscioglimento dell'imputato.

ART. 32.

(Norme da osservarsi per le sessioni aperte alla data del 1° aprile 1947).

I procedimenti delle sessioni che alla data del 1° aprile 1947 sono già aperte, sono trattati dalle Corti di assise precedentemente costituite, secondo le norme che ne regolano il funzionamento.